



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 911/1238/I/CPGT

Delibera n. 501/2024

Il Consiglio nella seduta del 26.03.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **M.T. BALDUINI**;

richiamata la delibera consiliare n.53 del 16/01/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 23/01/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo**;

considerato che nella citata delibera 53/2024 si delegava il Presidente f.f. della Corte di giustizia di secondo grado del Veneto ad *“effettuare un apposito interpello tra i PS in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo grado del proprio ambito per l'applicazione temporanea in via eccezionale presso la Corte di giustizia di primo grado di Rovigo, fino al positivo esito dell'interpello nazionale per l'applicazione, indetto con la presente delibera”*;

vista la nota acquisita al protocollo informatico con n.911 del 29.01.2024 con la quale **il Presidente f.f. della Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, dottor Angelo RISI** ha disposto, l'applicazione temporanea non esclusiva del **dottor Fiorenzo TOMASELLI** a far data dal 29.01.2024 e fino all'positivo esito del suddetto interpello in corso;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
TOMASELLI FIORENZO	PS	CGT primo grado VICENZA	195	PS

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di GT è **uguale a quello bandito** e, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015, per cui vanno tutti applicati;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo a decorrere dal 08/04/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello del componente di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
TOMASELLI FIORENZO	PS	CGT primo grado VICENZA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto**;
- alla Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza**, che provvederà a notificare la presente all'interessato;
- **al Presidente della Corte di giustizia di primo grado di Rovigo**, invitandola a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE

Firmatario1